



COMUNE DI CISANO SUL NEVA
(Provincia di Savona)
SETTORE VIGILANZA

ORDINANZA N. 17 V/P.L.

PROT. GEN. N. 0003161

OGGETTO: ISTITUZIONE DI UNA ZONA A TRAFFICO LIMITATO, DENOMINATA Z.T.L.1, NEL CENTRO STORICO DEL CAPOLUOGO, PIU' PRECISAMENTE NELL'AREA COMPRESA TRA LA VIA DEL FOSSO, VIA VITTORIO VENETO E LA PIAZZA IV NOVEMBRE.

II RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che:

- i Comuni nei centri abitati, ai sensi dell'art. 7 del C.d.S., possono adottare con ordinanza provvedimenti atti a regolamentare la circolazione stradale;
- l'Amministrazione Comunale considera priorità del suo programma amministrativo la tutela della sicurezza e dell'incolumità pubblica e, per raggiungere tale scopo, ritiene utile, oltre ad altre iniziative, favorire anche la fruizione degli spazi interni ai centri storici;
- i Comuni, ai sensi dell'art. 7, comma 9, del vigente Codice della Strada, con deliberazione di Giunta, possono delimitare zone a traffico limitato, tenendo conto degli effetti del traffico sulla sicurezza della circolazione, sulla salute, sull'ordine pubblico, sul patrimonio ambientale e culturale e sul territorio;
- il Centro Storico del Capoluogo, più precisamente nelle vie Neva e V. Veneto e traverse, è stata oggetto di un recente intervento di riqualificazione, che ha interessato anche la pavimentazione; detta area è formata da due strade, contraddistinte da una carreggiata di ampiezza ridotta, che presentano una apprezzabile variazione altimetrica e convergono in una piccola piazza;
- il vico dietro la Chiesa, che sul lato mare interseca la via del Fosso, presenta uno slargo e, successivamente, si dirama in due parti, entrambe caratterizzate da una larghezza particolarmente ridotta, che sfociano nella via Neva;
- il vico Torre, che sul lato levante interseca la via Colombo, sul lato opposto termina in una proprietà privata, sul lato mare ha un accesso alla piazza IV Novembre e presenta un'ampiezza ridotta;
- la via del Fosso è divisa in due tratti, posti perpendicolarmente tra di loro; il primo tratto viene intersecato dalla via Neva, il rimanente tratto si collega alla piazza IV Novembre;
- l'istituzione di una Zona a Traffico Limitato può incrementare la fruizione e la vivibilità del Centro Storico del Capoluogo da parte dei cittadini residenti;
- che, con deliberazione di G.C. n. 23 in data 08.05.2017, veniva fornito l'indirizzo di viabilità per l'istituzione di una Zona a Traffico Limitato, denominata Z.T.L.1, all'interno del Centro Storico del Capoluogo, più precisamente nell'area compresa tra la via del Fosso, via Vittorio Veneto e la piazza IV Novembre;

DATO ATTO che, con lo stesso provvedimento deliberativo, veniva demandato al Responsabile del Servizio l'espletamento degli adempimenti necessari a dare attuazione a quanto sopra;

RICHIAMATE le ordinanze di disciplina della circolazione nelle vie e piazze interessate;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il Regolamento di Polizia Urbana;

VISTO il vigente Regolamento sull'ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi;

VISTI il C.d.S. ed il relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione;

VISTO il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

VISTA la normativa che regola la materia;

ORDINA

DI ISTITUIRE una Zona a Traffico Limitato, denominata **Z.T.L.1**, all'interno del Centro Storico del Capoluogo, più precisamente nell'area compresa tra la via del Fosso, via V. Veneto e la piazza IV Novembre, non consentendo la sosta nella piazza IV Novembre – eccezion fatta per i veicoli funebri, i veicoli degli sposi e quelli utilizzati per i battesimi – e nel vico Torre.

Sono vietati l'ingresso, il transito e la sosta, ad eccezione di:

VEICOLI PER I QUALI È CONSENTITO L'ACCESSO, SENZA FORMALITÀ:

- veicoli a braccia, veicoli elettrici (ad esclusione degli autoveicoli), velocipedi (la sosta è consentita solo nelle apposite rastrelliere);
- veicoli di servizio nell'espletamento delle funzioni di competenza all'interno del Centro Storico quali: veicoli delle forze di polizia, veicoli del Soccorso Sanitario, dello Stato, dei servizi Postali, Elettricità, Telefonia, Acquedotto, e Gas muniti di proprio contrassegno, dei servizi comunali, delle società a partecipazione comunale o utilizzati da persone dipendenti da dette società, che si debbano recare all'interno del Centro Storico per svolgere attività inerenti alle proprie funzioni, carri funebri, veicoli utilizzati da ufficiali giudiziari, per le operazioni inerenti alle proprie funzioni nel caso in cui le stesse debbano essere svolte all'interno del Centro Storico;
- veicoli di servizio di piazza e noleggio con conducente, al solo fine delle operazioni di salita e discesa del cliente;
- veicoli utilizzati in occasione di matrimoni e battesimi, limitati rispettivamente a due e ad un veicolo, ed esclusivamente sulla piazza IV Novembre;
- veicoli istituzionali (Regione, Provincia altri Comuni ecc.), autorizzati dal Sindaco o suo delegato;
- veicoli al servizio di persone disabili, muniti dell'apposito contrassegno;
- veicoli utilizzati per manifestazioni patrocinate dal Comune di Cisano sul Neva, adibiti al carico ed allo scarico delle attrezzature e dei materiali.

VEICOLI PER I QUALI È CONSENTITO L'ACCESSO, SUBORDINATO AL RILASCIO DI CONTRASSEGNO:

previa comunicazione da parte degli interessati, sarà consentita la circolazione dei veicoli con apposito contrassegno, con le modalità di seguito indicate:

A) l'accesso è consentito all'interno della zona delimitata, ai veicoli dei residenti o domiciliati, affittuari o proprietari di magazzini, al fine di consentire le operazioni di carico e scarico merci, limitatamente ad un periodo massimo di 45 minuti, con l'obbligo di esposizione del disco orario comprovante l'inizio della sosta, nei pressi dell'abitazione o del magazzino, ove non rechi intralcio alla circolazione, nel qual caso la sosta è consentita nella zona più prossima;

B) l'accesso è consentito ai veicoli dei residenti o domiciliati, affittuari o dei proprietari di garage, che vengono ricoverati all'interno di aree private;

C) l'accesso è consentito per un tempo massimo di 45 minuti, con l'obbligo di esposizione del disco orario, comprovante l'inizio della sosta, dei veicoli di seguito indicati:

- fornitori abituali di esercizi posti all'interno della Z.T.L., adibiti a servizi di manutenzione di impianti termici, idraulici, elettrici ed assistenza elettrodomestici, falegnameria, vetrai e fabbri, rifornimento combustibile per riscaldamento, disinfestazione, derattizzazione, al servizio degli operatori, professionali od appartenenti a cooperative di lavoro, che effettuino la consegna dei pasti a soggetti appartenenti alle c.d. fasce deboli (es. anziani, persone affette da disabilità, ecc.), o effettuino prestazioni sanitarie, per i quali la sosta è consentita rispettivamente nei pressi degli esercizi commerciali, nei pressi delle abitazioni presso le quali siano stati richiesti gli interventi,

nei pressi delle abitazioni dei soggetti appartenenti alle fasce deboli destinatarie della consegna dei pasti o, qualora tale sosta rechi intralcio alla circolazione, nell'area posta a ponente della via V. Veneto; i fornitori, per ottenere l'autorizzazione, debbono proporre richiesta di permesso indicando nell'istanza l'elenco dei commercianti, enti, associazioni o privati, da loro riforniti in maniera regolare;

D) subordinare gli accessi, indicati ai precedenti punti, al rilascio di contrassegni, gravati da oneri, determinati con deliberazione di G.C. n. 9 del 28.02.2017, rilasciati dai competenti uffici comunali; i contrassegni avranno una durata pari ad un anno solare e potranno essere rinnovati, previa richiesta degli interessati;

E) consentire l'accesso e la sosta per periodi limitati, subordinato al rilascio di un'autorizzazione temporanea - giornaliera e/o mensile - gravata da oneri, di cui alla succitata deliberazione di G.C. n. 9/2017, rilasciata dal competente Ufficio di Polizia Locale, previa valutazione delle motivazioni.

DISPONE

- che i provvedimenti adottati vengano resi noti mediante la collocazione della prescritta segnaletica stradale;
- la delega della vigilanza a tutti i soggetti incaricati dei servizi di polizia stradale, di cui all'art. 12 del C.d.S.;
- che il personale della Polizia Locale abbia la facoltà di concedere deroghe alle disposizioni della presente ordinanza;
- l'immediata esecutività del presente atto;
- la pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;
- che sia fatto obbligo, a chiunque spetti, osservare e far osservare la presente ordinanza.

AVVERTE

❶ che, a norma dell'art. 3, comma 4, della L. 07.08.1990, n. 241, e s.m.i., avverso la presente ordinanza, in applicazione della L. 06.12.1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero presentare ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla pubblicazione;

❷ che, in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del C.d.S. - D.Lgs. n. 285/1992, e s.m.i., sempre nel termine di 60 giorni, può essere presentato ricorso, da chi abbia interesse all'apposizione della segnaletica, in relazione alla natura del segnale apposto, al Ministro dei LL.PP., nel rispetto delle forme stabilite dall'art. 74 del Regolamento del C.d.S. - D.P.R. n. 495/1992.

Dalla Residenza Comunale, li 13.06.2017

**IL SEGRETARIO COMUNALE
RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Dott. Vincenzo TREVISANO)**

Il Responsabile del Procedimento: Ag. sc. P.L. **Igor Gianeri**